a Deloitte business

Numero 04
Febbraio 2024

Tax & Legal News

FOCUS:

Trasformazione agevolata in società semplice e abuso del diritto

SCADENZE FISCALI

FOCUS

Trasformazione agevolata in società semplice e abuso del diritto

NEWS

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione asimmetrica per sanare conflitti senza abuso del diritto

IMPOSTE DIRETTE

Gli anni definiti non possono più fruire del patent box

L'accordo modificato rimette in gioco i calcoli del patent box

Consorzi: il patent box spetta alle singole imprese consorziate

Credito per investimenti: anche nel leasing conta l'interconnessione

La sottoscrizione di certificati di deposito riduce la base Ace

IMPOSTE INDIRETTE

Al via la campagna dell'Iva precompilata

SCADENZE FISCALI

18 marzo

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi corrisposti nel mese precedente

Sostituti d'imposta

Consegna agli interessati della Certificazione Unica (CU 2024) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2024

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php

FOCUS

Trasformazione agevolata in società semplice e abuso del diritto

Due recenti risposte ad Interpelli hanno focalizzato l'attenzione dell'Agenzia delle Entrate sui profilli di abuso del diritto di concatenazione di operazioni che comprendono la trasformazione agevolata in società semplice.

Entrambe le situazioni sono caratterizzate dal fatto che la trasformazione in società semplice è preceduta da una operazione di scissione e che ad essa fa seguito la cessione da parte di quest'ultima dell'intero compendio immobiliare ricevuto.

Esaminiamo nel dettaglio le due risposte ed i relativi profili critici.

La Risposta ad Interpello 10 novembre 2023 n. 456

La concatenazione di operazioni, per quanto qui di rilievo, comprende i seguenti passaggi:

- scissione (parziale proporzionale) di una Società con attribuzione alla beneficiaria (NewCo) di un complesso immobiliare;
- trasformazione agevolata di NewCo in società semplice, determinando il valore normale col metodo catastale;
- cessione del complesso immobiliare a un soggetto terzo;
- attribuzione ai soci dell'utile conseguito dalla società semplice;
- liquidazione e cancellazione della società semplice.

Il giudizio di abuso del diritto si fonda su tre elementi:

- l'adozione del valore catastale;
- il confronto con cessione e assegnazione;
- l'assenza di sostanza economica.

Secondo l'Agenzia, la scelta per il criterio catastale, indicata dall'interpellante come la migliore possibile in termini di risparmio del carico fiscale, "*risulta chiaramente effettuata dall'Istante nella consapevolezza della riduzione del carico fiscale dell'intera operazione - e, nello specifico, a vantaggio dei soci dell'Istante stesso, effettivi beneficiari dell'intera operazione - considerando l'inutilità di un eventuale riconoscimento di un maggior valore fiscale (quello normale) del compendio immobiliare in questione in capo alla società trasformata (i.e., la NewCo divenuta società semplice), stante l'immediata irrilevanza fiscale della plusvalenza realizzata dalla società semplice in occasione della programmata cessione del medesimo compendio per effetto dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR e della successiva liquidazione della medesima società semplice una volta attuata detta cessione.*"

Queste considerazioni si prestano però ad una facile argomentazione contraria: se il legislatore ha voluto permettere l'adozione di un criterio agevolato, non si vede perché un contribuente non possa legittimamente avvalersene.

Il secondo elemento considerato riguarda il confronto con le alternative rappresentate da cessione e assegnazione agevolata.

La risposta all'Interpello argomenta nel seguente modo: "*ammettere la legittimità del risparmio d'imposta conseguente a una simile serie di operazioni collegate tra loro renderebbe sostanzialmente inutili i regimi di cessione agevolata e di assegnazione agevolata ai soci. Il legislatore nel prevedere tali tre alternative ha inteso lasciare la facoltà di scelta al contribuente di decidere quale negozio porre ritenendo, al contempo, che le conseguenze fiscali delle stesse (almeno) dovessero - seppur con le differenze che le connotano essere simili e/o paragonabili; si ritiene, pertanto, che non possa una delle tre opzioni portare a risultati, nell'ambito del tempo in cui si realizzano, così diversi tra loro. In altri termini, laddove fosse ammessa una combinazione di negozi collegati alla trasformazione agevolata simile a quella descritta nell'istanza in esame, le altre forme di estromissione agevolata dei beni d'impresa previste dal legislatore (cessione ai soci e assegnazione agli stessi) sarebbero inutilmente percorribili in quanto il risultato fiscale di queste risulterebbe non paragonabile al ''risparmio'' ottenibile da una trasformazione collegata ad altre operazioni nei termini descritti nell'istanza.*"

Si tratta di argomentazioni che sembrano però inconferenti con lo spirito della norma agevolativa, che attribuisce pari dignità alle tre scelte, ciascuna liberamente adottabile in base alla situazione societaria e alle preferenze espresse dai singoli contribuenti.

Peraltro, sostenere che l'uso della trasformazione renderebbe inutilmente percorribili le strade della cessione o dell'assegnazione porta ad un risultato logico distorto: dando seguito al ragionamento, si dovrebbe concludere che occorre sempre adottare queste due alternative, e ciò ribalterebbe la conclusione fino a sostenere che è la trasformazione a non essere mai validamente percorribile.

Infine, una terza critica riguarda l'assenza di sostanza economica

Per quanto riguarda questo tema, secondo l'Agenzia "*si deve ritenere che l'intera operazione appare inidonea a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. In proposito, occorre evidenziare che lo scopo della trasformazione di una società di capitale (dotata esclusivamente di un compendio immobiliare) in una società semplice appare essere quello di consentire e mantenere il godimento (diretto o indiretto) in comune dei beni attraverso la società semplice; nel caso qui in esame, invece, la trasformazione viene strumentalmente preordinata solo a sfruttare il regime fiscale delle società semplici e, in particolare, il regime delle plusvalenze immobiliare di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR a seguito del subentro della società semplice nell'anzianità del possesso del complesso immobiliare (già, peraltro, ereditato dalla società beneficiaria della Scissione).*"

Delle tre argomentazioni, si tratta di quella con maggiore fondamento. Tuttavia, non è previsto da nessuna parte che la trasformazione debba dare luogo ad un soggetto che prosegue nell'attività di godimento dei beni immobili: appare pienamente legittima anche la scelta di dismissione del patrimonio e di monetizzazione a favore dei soci.

Sembra peraltro che il giudizio di abuso sia condizionato dalla tempistica delle operazioni, e cioè dal fatto che la cessione dei beni avvenga poco dopo la trasformazione; se fossero trascorsi anni, questa obiezione probabilmente cesserebbe di esistere. È però difficile sostenere sotto il profilo logico che vi possa essere o

meno abuso del diritto solo in funzione del tempo intercorso tra le operazioni che fanno parte della catena di scelte descritte.

La Risposta ad Interpello 22 gennaio 2024 n. 12

La concatenazione di operazioni, in questo caso, comprende i seguenti passaggi:

- scissione parziale proporzionale di Alfa con attribuzione alla Beneficiaria della proprietà degli Immobili e con mantenimento in capo alla scissa della partecipazione totalitaria in Beta (azienda);
- trasformazione della Beneficiaria in società semplice di godimento;
- conferimento dell'intera azienda di Beta in una società NewCo;
- cessione delle quote di NewCo a un soggetto terzo;
- cessione degli Immobili dalla Beneficiaria alla NewCo.

Anche questa sequenza viene giudicata abusiva, alla luce di due elementi di rilievo:

- l'indebito vantaggio fiscale;
- l'assenza di sostanza economica.

Nell'ambito delle operazioni prospettate, va riconosciuto che le conclusioni raggiunte dall'Agenzia non possono essere considerate prive di fondamento.

Per quanto riguarda l'indebito vantaggio fiscale, occorre sottolineare che per quanto riguarda gli immobili non si verifica alcun fenomeno di sostanziale estromissione dal regime d'impresa in quanto gli stessi rimangono, a seguito delle operazioni rappresentate, strumentali all'attività d'impresa a cui sono destinati e, nello specifico, continuano a far parte della medesima azienda da cui sono inizialmente utilizzati.

In sostanza, *"Nel caso in esame, la scissione di Alfa con assegnazione alla Beneficiaria degli Immobili Beta e la successiva trasformazione agevolata di quest'ultima appaiono funzionali esclusivamente a veicolare, tramite una società semplice, i predetti immobili (di proprietà di Alfa e già condotti in locazione da Beta stessa), in capo alla società conferitaria dell'azienda di Beta (ossia, New.Co.), nell'ambito di un più articolato disegno di riorganizzazione mediante il quale gli immobili in questione continuano a essere utilizzati nell'ambito della medesima azienda (quella di Beta), modificandone semplicemente il relativo titolo giuridico (da locazione a proprietà)."*

In tema di sostanza economica, gli effetti extra fiscali della complessa serie di operazione non sono facili da cogliere.

Sembra infatti che sussista l'essenzialità del vantaggio fiscale se si considera che il complesso delle operazioni attuate finisce per ridurre il carico fiscale dell'operazione di trasferimento degli immobili Beta da Alfa (originaria proprietaria) a NewCo. (conferitaria dell'azienda di Beta) e a consentire ai soci persone fisiche di monetizzare direttamente il loro prezzo di cessione in aggiramento al regime fiscale della distribuzione dei dividendi.

Le operazioni, pertanto, secondo le Entrate *"appaiono esclusivamente preordinate a sfruttare i corrispondenti regimi fiscali (i.e., l'applicazione dell'imposta sostitutiva in parola, il subentro della società semplice nell'anzianità del possesso del complesso immobiliare e il regime di tale tipologia societaria e la monetizzazione diretta del prezzo di cessione in capo ai Soci persone fisiche in aggiramento del regime fiscale della distribuzione dei dividendi) al fine di far acquisire a NewCo. i predetti immobili minimizzando il relativo carico fiscale."*

NEWS

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione asimmetrica per sanare conflitti senza abuso del diritto

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 8 febbraio 2024 n. 35

Nel caso rappresentato nell'interpello, per ovviare alle divergenze sugli obiettivi strategico-imprenditoriali da perseguire e con l'obiettivo di dirimere in radice i dissidi sorti tra i Soci, verranno trasferiti a due società beneficiarie, per il tramite della scissione, attività (essenzialmente liquidità e partecipazioni, oltre che un immobile) e passività della scissa, in modo proporzionale rispetto all'attuale partecipazione detenuta dai soci nella scindenda.

Secondo l'Agenzia, l'operazione di scissione societaria prospettata non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Con riguardo alle due beneficiarie, permanendo il regime del reddito d'impresa, si osserva una continuità nei valori fiscali, di modo tale per cui la tassazione sui plusvalori degli asset della scindenda resterà latente in capo alle beneficiarie e, dunque, rinviata al successivo realizzo.

Affinché non siano ravvisabili profili elusivi, peraltro, è necessario che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l'assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di ''mero godimento''.

È quindi essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione, con l'impiego anche delle risorse finanziarie messe a disposizione di ciascuna beneficiaria che, come sostenuto nell'istanza di interpello, *«continuerebbero ad essere utilizzate in modo strumentale all'attività d'impresa nei fatti esercitata per gli investimenti ritenuti più appropriati da ciascuno dei gruppi familiari».*

Il giudizio favorevole deve ritenersi, altresì, subordinato alla condizione che nessun asset societario, frutto degli investimenti operati con la ''liquidità'', sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che da ciascuna società post-scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia). In definitiva, rileva il principio per cui le finalità perseguite attraverso la scissione rappresentata muovono da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi dei singoli soci.

IMPOSTE DIRETTE

Gli anni definiti non possono più fruire del patent box

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 9 febbraio 2024 n. 39

Nel caso oggetto di interpello, una società ha avviato una procedura di ruling patent box a partire dal periodo di imposta 2015 e l'ha conclusa con l'Accordo di Patent Box firmato nel 2018, determinando il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie (senza tener conto dell'agevolazione) nei periodi d'imposta dal 2015 al 2018.

La Società, pur potendo recuperare il beneficio già con la dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2018 o mediante la presentazione di dichiarazioni integrative per i periodi è rimasta inerte.

Secondo l'Agenzia, essendo ad oggi ormai decorsi i termini per integrare le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2015 e 2016 per una scelta imputabile all'istante, le relative quote di reddito agevolabile non possono più essere recuperate, non potendo, altresì, alternativamente, confluire nella dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta 2018, ovvero essere gestite attraverso un'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/1973.

La risposta sottolinea che *"Al riguardo, occorre considerare che sebbene la relazione illustrativa al Decreto Patent box e i relativi chiarimenti forniti con la citata Circolare n. 11/E del 2016 (emanata in un periodo antecedente alla firma dell'accordo riguardante gli IP dell'istante) consentano la facoltà di scelta tra due alternative modalità di fruizione del beneficio, detta facoltà può essere esercitata, in linea con la consolidata giurisprudenza in materia, nel rispetto del limite dei cd. ''rapporti esauriti''."*

L'accordo modificato rimette in gioco i calcoli del patent box

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 9 febbraio 2024 n. 41

In una questione sottoposta all'Agenzia delle Entrate, viene esaminata la possibilità di fruire cumulativamente, in base all'articolo 4, comma 4 del decreto Patent box, (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 novembre 2017,) nel periodo di imposta 2022 (anno di sottoscrizione di un Accordo Modificato) dell'intero importo della Deduzione incrementale per effetto dell'Accordo Modificato relativa ai periodi d'imposta 2019 e 2020.

Ricordiamo che la norma citata dispone che *''Nelle more della stipula dell'accordo di cui all'art. 31-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti beneficiari determinano il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. Al fine di consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di ruling di cui al comma 3, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, può essere indicata, in deroga al comma 2, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling''.*

Secondo le Entrate, in considerazione sia del tenore letterale della norma sia della ratio della disposizione attuativa volta allo scopo ''di consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di ruling'', deve essere consentita all'istante la medesima facoltà originaria di fruizione del beneficio mediante i seguenti metodi alternativi:

- indicazione di ciascuna delle quote di reddito agevolabile relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020 mediante la presentazione di dichiarazioni integrative;
- indicazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2022 della quota di reddito agevolabile complessiva relativa ai periodi d'imposta 2019 e 2020.

Consorzi: il patent box spetta alle singole imprese consorziate

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 9 febbraio 2024 n. 40

Un consorzio tra imprese che viene istituito come strumento collettivo per sostenere costi che vengono ribaltati sui consorziati garantisce l'assenza di relazioni commerciali infragruppo finalizzate esclusivamente alla fruizione del beneficio del patent box.

Laddove il consorzio non assume la veste di soggetto ''investitore'', l'agevolazione spetta, infatti, alle singole Società consorziate, in quanto il rischio dell'investimento grava sulle imprese partecipanti in relazione alla

quota di costi da ciascuna sostenuta attraverso il ''ribaltamento'' operato dal consorzio (cfr. Circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, par. 4.7.1.).

Per quanto concerne la figura del soggetto investitore nell'ambito specifico dei consorzi, la riposta all'Interpello richiama quanto chiarito al paragrafo 3.2 della Circolare n. 5/E del 2023: *''Per quanto riguarda i consorzi, occorre distinguere il caso in cui essi effettuino direttamente gli investimenti nell'attività di ricerca e sviluppo dal caso in cui essi siano lo strumento attraverso il quale vengono effettuate, in comune, dette attività [...]. Qualora [...] il consorzio, pur svolgendo l'attività di ricerca e sviluppo, non assumesse la veste di soggetto ''investitore'', in quanto opera secondo il meccanismo del riaddebito alle imprese consorziate dei costi sopportati, indipendentemente dal fatto che l'ente abbia o meno rilevanza esterna, il rischio dell'investimento grava sulle imprese partecipanti, in relazione alla quota di costi da ciascuna sostenuta attraverso il ''ribaltamento'' operato dal consorzio. In tale fattispecie, l'agevolazione spetterà a ciascuna impresa consorziata. Conseguentemente, ferma restando la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa, ogni impresa consorziata applicherà la maggiorazione del 110% avendo riguardo alla quota di costi di propria competenza.''*

Credito per investimenti: anche nel leasing conta l'interconnessione

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 8 febbraio 2024 n. 34

Per gli investimenti effettuati in leasing, la maggiorazione spetta solo all'utilizzatore - non anche al concedente - e non per l'intero canone di leasing ma solo per la quota capitale con esclusione della quota interessi.

Circa il momento di effettuazione dell'investimento per i beni acquisiti in leasing, nel paragrafo 6.1.3 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2017 è stato precisato che *''rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Inoltre, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l'esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. In altri termini, l'acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un'autonoma ipotesi d'investimento agevolabile''.*

La stessa Circolare (al paragrafo 6.4.1) ha, altresì, specificato che la fruizione dell'iper ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene, e che solo a partire da quest'ultimo è possibile iniziare a fruire dell'iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d'imposta avvenga anche l'interconnessione del bene. Nell'ipotesi in cui, invece, l'interconnessione sia effettuata in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione potrà iniziare solo da tale successivo periodo.

Secondo la risposta all'Interpello 8 febbraio 2024 n. 34, tuttavia, la circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere ''qualsiasi'' periodo d'imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente (in tal senso si veda anche la risposta all'istanza di interpello n. 394 dell'8 giugno 2021, resa sulla base del parere tecnico reso dal Mi.S.E,).

Pertanto, la ''ritardata'' interconnessione del bene al sistema aziendale determina lo slittamento in avanti del termine iniziale per la fruizione del maggior beneficio: di conseguenza, le quote di iper ammortamento sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto alla durata civilistica del leasing e dovranno replicare l'originario piano di deduzione fiscale dei canoni.

La sottoscrizione di certificati di deposito riduce la base Ace

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 7 febbraio 2024 n. 31

Le norme espressamente anti elusive ai fini dell'Ace prevedono, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010'.
Nel caso oggetto di interpello, una società ha sottoscritto alcuni certificati di deposito emessi da una banca con identiche condizioni contrattuali, quali:

- durata del vincolo (18 mesi);
- tasso di interesse riconosciuto (3 per cento annuo);
- periodicità semestrale dell'erogazione del rendimento;
- incedibilità sul mercato del titolo;
- tutela da parte del Fondo interbancario di Tutela dei depositi.

L'Agenzia osserva preliminarmente che il certificato di deposito costituisce, in generale, una forma di raccolta del risparmio che comporta l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, mediante il quale la Banca emittente assume l'obbligo di corrispondere interessi ad un tasso fisso a fronte del vincolo apposto sulle somme messe a disposizione del contraente per un periodo di tempo prestabilito.

Nel caso di specie, risultano esclusi, prelevamenti parziali o totali delle somme depositate prima della scadenza del certificato; inoltre, l'eventuale estinzione anticipata del contratto è soggetta a specifici termini di preavviso nonché al pagamento di una commissione.

Queste circostanze confermano la natura del vincolo stesso, e quindi l'indisponibilità ordinaria delle somme: in sostanza, quindi, i conti di deposito in questione possono considerarsi prodotti finanziari di risparmio che permettono di ottenere un rendimento sulle somme depositate e, come tali, si sostanziano in un ''investimento passivo''.

Sulla base di queste considerazioni, la risposta all'Interpello conclude che la sottoscrizione dei certificati di deposito non costituisce un investimento teso a rafforzare il tessuto produttivo dell'impresa come richiesto dalla ratio della normativa, quanto, piuttosto, un incremento di attività finanziarie ''passive'' che deve essere neutralizzato ai fini della ''ACE innovativa'' e ordinaria.

IMPOSTE INDIRETTE

Al via la campagna dell'Iva precompilata

Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 12 febbraio 2024 n. 7

Il Comunicato stampa dell'Agenzia Entrate 12.2.2024 n. 7 avvisa che dal 10 febbraio è attivo il servizio che consente di visualizzare il proprio modello 2024, in parte già compilato dall'Agenzia delle Entrate; a partire dal 15 febbraio è possibile modificare o integrare i dati, inviare la dichiarazione e versare l'eventuale imposta.

Sono interessati i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie per le quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (come, per esempio, le agenzie di viaggio e i soggetti che operano nel settore dell'editoria).

Per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall'Agenzia occorre entrare con le proprie credenziali all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" e accedere alla sezione dedicata ai documenti Iva precompilati in cui è presente la sezione "Dichiarazione annuale Iva".

Nel corso del 2023 sono state introdotte nuove funzionalità sui registri Iva precompilati per permettere l'indicazione di ulteriori dati utili a elaborare in maniera più puntuale la dichiarazione Iva precompilata. Nuovi campi consentono per esempio di indicare le percentuali di compensazione applicate alla cessione dei prodotti per le imprese che adottano il regime speciale dell'agricoltura e di specificare, nei casi di splafonamento, se l'Iva è stata versata con F24.